

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1371-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE FANELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO, SCHIAVETTI, MILILLO e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1965

---

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1967

---

Estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra  
ai prigionieri della guerra 1915-1918 e 1940-1945

---

ONOREVOLI SENATORI. — Un'antica concezione riguardava al prigioniero di guerra come a persona disonorata militarmente o quanto meno sospetta: oggi tale criterio può ritenersi in larga parte superato nell'opinione pubblica, sempre che si tratti di prigionieri regolarmente discriminati dalle apposite Commissioni nominate dagli organi governativi, e tale è parso doversi riconoscere dalla Commissione difesa del Senato, in occasione dell'esame del presente disegno di legge.

Ne conseguirebbe, pertanto, quale logico sviluppo, l'opportunità di studi volti a riesaminare nel senso suddetto le norme di legge vigenti in materia, in considerazione anche della mutata fisionomia delle operazioni militari nell'epoca moderna.

Di fronte, peraltro, all'obiezione sollevata dal Governo nel corso del dibattito, che, allo stato attuale della legislazione, il prigioniero di guerra non è assimilato al combattente e che, con l'accoglimento delle norme proposte, si verrebbe ad alterare profondamente ed episodicamente il vigente *status* giuridico di quest'ultimo anche sul piano delle norme di diritto internazionale, la Commissione ha ritenuto di dover ridurre

la portata del proposto provvedimento, in modo da lasciare in questa sede inalterato lo stato giuridico in vigore, ma stabilendo al contempo un tangibile riconoscimento dei sacrifici sostenuti dai prigionieri di guerra.

Con la nuova formulazione dell'articolo unico, proposta dalla Commissione, viene pertanto stabilita l'estensione del riconoscimento delle campagne di guerra ai combattenti fatti prigionieri, limitatamente peraltro al periodo massimo di due anni ed ai soli effetti amministrativi, sempre che sia stato espresso, all'atto del rimpatrio, giudizio favorevole dalle Commissioni di interrogatorio.

Corre l'obbligo, infine, al relatore informare dell'avviso contrario espresso — per motivi di copertura — dalla Commissione finanze e tesoro. Il relatore ritiene, comunque, che nel corso del dibattito in Aula potrà essere non difficile al Governo il reperimento — a carico delle normali dotazioni di bilancio — dei mezzi finanziari occorrenti.

Il relatore si onora, pertanto, di chiedere al Senato di confortare con il suo voto il testo sottoposto al suo esame.

FANELLI, *relatore*

#### DISEGNO DI LEGGE

##### TESTO DEI PROPONENTI

#### *Articolo unico.*

Hanno diritto al computo delle campagne di guerra tutte le categorie di militari e di assimilati previste dal decreto luogotenenziale n. 1207 del 27 settembre 1916 e dalla legge n. 390 del 24 aprile 1950 « anche per i periodi trascorsi in prigionia » semprechè abbiano ottenuto il giudizio favorevole della Commissione di interrogatorio all'atto del rimpatrio.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### TESTO DELLA COMMISSIONE

#### *Articolo unico.*

Per i militari e le categorie assimilate di cui al decreto luogotenenziale 27 settembre 1916, n. 1207, ed alla legge 24 aprile 1950, n. 390, limitatamente ad un massimo di anni due, sono riconoscibili, ai soli effetti amministrativi, le campagne di guerra anche per il tempo trascorso in prigionia, sempre che sia stato espresso, all'atto del rimpatrio, giudizio favorevole della Commissione di interrogatorio.